

Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale  
del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza



Provincia di  
Vicenza



Comune di  
Bassano del  
Grappa



Comune di  
Recoaro  
Terme



Comune di  
Schio



Comune di  
Valdagno



Comune di  
Vicenza

Prot. n. /2023

Estratto dal registro delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza

DELIBERAZIONE N. 3/2023

Seduta del 08 giugno 2023

Componenti	Ente rappresentato		Presente	Assente
Marco Guzzonato	Provincia di Vicenza		X	
Andrea Zonta	Comune di Bassano del Grappa	delega	X	
Armando Cunegato	Comune di Recoaro Terme		X	
Valter Orsi	Comune di Schio		X	
Ester Peruffo	Comune di Valdagno	delega	X	
Lorenza Rizzini	Comune di Vicenza	delega	X	

Presiede l'Assemblea il dott. Marco Guzzonato, nominato Presidente dell'Ente di Governo con deliberazione n. 1 del 08/06/2023

**OGGETTO:** affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale (servizio urbano del Comune di Schio e reti minori di servizi extraurbani), come da previsione della delibera n. 2/2017 dell'Assemblea dell'Ente di governo del TPL di Vicenza; stato dell'arte, anche a seguito della deliberazione n. 1/2022;

L'ASSEMBLEA DELL'ENTE DI GOVERNO

Vista la DGR 2048 del 19.11.2013 con la quale la Regione del Veneto ha individuato il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Vicenza, comprendente l'insieme di servizi del trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Vicenza ed ha approvato altresì gli indirizzi per la costituzione dell'Ente di Governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000;

dato atto che la Regione ha riconosciuto, con la DGR n. 1079 del 24/06/2014, la Gestione Associata tramite Convenzione tra la Provincia di Vicenza e i Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno e Recoaro Terme, sottoscritta in data 7 maggio 2014, come Ente di governo del bacino ottimale del TPL di Vicenza; In particolare l'Ente di governo è "Autorità competente" ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007;

Considerato che la Convenzione con cui è stato costituito l'Ente di Governo del TPL stabilisce all'art. 2, che:

1. l'Assemblea determina l'indirizzo politico dell'Ente di Governo e i rapporti finanziari tra gli enti convenzionati in ordine al funzionamento dell'ente ed esercita il controllo sull'attività dell'ufficio comune e gli uffici periferici;
2. l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

Preso atto che:

- i. i soggetti che hanno sottoscritto la Convenzione hanno altresì costituito un Ufficio comune che opera, per l'esercizio delle funzioni oggetto della convenzione, in luogo dei singoli uffici già competenti in via ordinaria.
- ii. l'ufficio comune è organizzato in un ufficio centrale ed in uffici periferici (quest'ultimi coincidenti con le rispettive strutture degli Enti convenzionati);

Ricordato che:

- ✓ con deliberazione n. 2/2017 dell'Ente di governo del TPL è stata approvata "la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del DL 179/2012, preordinata all'affidamento in house del bacino provinciale del TPL di Vicenza ed affidamento della concessione in house providing ad SVT S.r.l.";
- ✓ con deliberazione n. 4/2017 dell'Ente di governo del TPL si è provveduto all'"affidamento in house del bacino provinciale di Vicenza" ad SVT S.r.l.;
- ✓ il contratto con SVT S.r.l. è stato sottoscritto il 29/09/2017 prot. n. 67152, con scadenza fissata al 31/12/2026;

Dato atto che:

- ✓ per effetto dell'affidamento in-house sopra citato, si è provveduto a pubblicare la gara (mediante procedura europea) per l'affidamento del restante 10% dei servizi di TPL afferenti il bacino di Vicenza e, in particolare, i servizi:
  - urbano Comune di Schio (La Linea S.p.a.)
  - extraurbano Provincia di Vicenza (Bettini S.r.l.)
  - extraurbano Provincia di Vicenza (Bristol S.r.l.)
  - extraurbano Provincia di Vicenza (Canil S.r.l.)
  - extraurbano Provincia di Vicenza (Capozzo S.r.l.)
  - extraurbano Provincia di Vicenza (Girardi S.r.l.)
  - extraurbano Provincia di Vicenza (Lorenzi S.r.l.)
  - extraurbano Provincia di Vicenza (Zambon S.r.l.)
  - extraurbano Provincia di Vicenza (Zanconato S.r.l.)
- ✓ sono state presentate n. 7 manifestazioni di interesse e che un operatore è stato escluso causa mancato possesso dei requisiti tecnico-economici.
- ✓ al fine di trasmettere le lettere di invito ad offrire ai soggetti qualificati, la struttura tecnica ha provveduto a richiedere agli attuali affidatari dei servizi (con nota del 07/05/2021 e conseguenti incontri tenutisi nel corso dei mesi di maggio e giugno 2021) l'aggiornamento dei dati relativi al personale, mezzi e contratti di uso e manutenzione afferenti ai servizi di TPL;
- ✓ con lettere del 22/11/2021, sono stati richiesti alle imprese una serie di ulteriori dati; con note del 18/01/2022 si è provveduto a sollecitare le imprese inadempienti. Per un operatore si è reso necessario adire l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con lettera n. 85993 del 26/05/2022 affinché provvedesse a richiamare l'impresa in questione. L'azienda ha successivamente dato risposta;

- ✓ all'interno della seduta del 14/06/2022, il direttore dell'Ente di governo del TPL provvedeva ad informare l'assemblea che era stato pubblicato il D.L. 4/2022, convertito con L. 25/2022 il quale, all'art. 24 "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada", comma 5-bis prevede quanto segue:  
*5-bis. Al fine di sostenere gli operatori del settore del trasporto pubblico locale e regionale e di mitigare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al fine di sostenere gli investimenti, le autorità competenti possono applicare l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, anche nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale si vincoli ad effettuare, in autofinanziamento anche parziale e sulla base di un piano economico finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure regolatorie vigenti, significativi investimenti, anche in esecuzione o ad integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza o di altri strumenti finanziari, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza dell'affidamento. In tale ipotesi, si ritiene necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che non può in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e ai fini del calcolo si tiene conto della durata complessiva dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti adottati in conformità al predetto regolamento.*
- ✓ l'Assemblea, con deliberazione n. 1/2022 dava mandato alla struttura tecnica di verificare con le attuali imprese affidatarie l'esistenza di un eventuale interesse ad ottenere una proroga del contratto di servizio conseguente all'effettuazione di investimenti sulla base di un PEF asseverato avente un orizzonte temporale superiore ai termini della eventuale proroga
- ✓ a seguito di apposita istanza indirizzata agli attuali soggetti affidatari, con le quali si chiedeva di trasmettere, entro il termine perentorio del 24/02/2023, "i significativi investimenti effettuati e/o che verranno avviati in autofinanziamento anche parziale, orientati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza del 31/12/2026" sono pervenute le note assunte al prot. Comune di Vicenza n. 26211 del 15/02/2023, 26565 del 15/02/2023, 26987 del 16/02/2023, 29378 del 21/02/2023, 32662 del 27/02/2023, 32665 del 27/02/2023, 55027 del 28/03/2023 (fuori termine), 69363 del 19/04/2023 (fuori termine) e prot. Provincia di Vicenza n. 9103 del 01/03/2023 (fuori termine);

Considerato che è stata effettuata l'istruttoria relativamente ai dati pervenuti, nel corso di una serie di incontri congiunti tra le strutture tecniche dell'Ufficio comune dell'Ente di governo;

Preso atto della documentazione mostrata in corso di seduta, da cui si evince che ben 5 aziende sulle 9 attuali affidatarie hanno dichiarato che il valore degli investimenti, in autofinanziamento, a partire da dicembre 2020, risulta inferiore al 14% dei corrispettivi che le medesime aziende introiterebbero, nel caso di proroga del contratto al 31/12/2026 (annualità 2021÷2026);

Ritenuto, quindi, che:

- ✓ non sussistano gli estremi per procedere alla proroga contrattuale secondo le previsioni di cui al D.L. 4/2022, convertito con L. 25/2022 a causa della ridotta capacità di investimento in autofinanziamento;
- ✓ non è, pertanto, necessario richiedere alle medesime aziende il PEF asseverato che, come indicato dall'Autorità di regolazione dei trasporti, dovrebbe essere congruito dall'Ente aggiudicatario;

Considerato che è, quindi, necessario completare la procedura di gara indicata in premessa trasmettendo al consulente già incaricato tutta la documentazione finalizzata alla predisposizione del PEF simulato, documento che deve essere in possesso dell'Amministrazione ai fini della trasmissione delle lettere di invito ad offrire;

rilevato che nelle more del completamento della gara, si rende necessario procedere alla proroga dei contratti di servizio in essere (scadenza al 30/06/2023) con gli attuali gestori dei servizi di TPL di che

trattasi fino al 30/06/2024, fatta salva la possibilità di avviare in anticipo il contratto col soggetto aggiudicatario della gara stessa;

#### DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle conclusioni del tavolo tecnico dell'Ufficio comune dell'Ente di governo in merito alle previsioni di cui all'art. 24 "Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada" del D.L. 4/2022, convertito con L. 25/2022;
3. di dare atto che non sussistono i presupposti per procedere alla proroga dei contratti di servizio con gli attuali gestori dei servizi di TPL e, di conseguenza, di procedere al completamento della gara citata in premessa;
4. nelle more della finalizzazione della procedura di cui al punto precedente, di prorogare i contratti di servizio in essere (scadenza al 30/06/2023) con gli attuali gestori dei servizi citati nelle premesse, fino al 30/06/2024, , fatta salva la possibilità di risolvere anticipatamente i contratti nel caso di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante col soggetto aggiudicatario della gara di cui al punto precedente.

#### IL PRESIDENTE

Visto:  
ing. Paolo Gabbi

